



10976-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 29/11/2017

ANTONIO PRESTIPINO

- Presidente - Sent. n. sez. 2824

GEPPINO RAGO

LUCIANO IMPERIALI

REGISTRO GENERALE
N.25222/2017

LUIGI AGOSTINACCHIO

SANDRA RECCHIONE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VIGLIONE MICHELE nato il 30/07/1992 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per l'inammissibilit 

Udito il difensore CAMEROTA DANIELE che chiede il rigetto del ricorso deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

Il difensore AVVOCATO MANCUSO ROSETTA ANNA chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Viglione alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione per estorsione aggravata sia in relazione all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, che all'art. 628 comma 3 n. 1) cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:

2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti previste dall'art. 7 della legge 203 del 1991 e dall'art. 628 comma 3 n. 1) cod. pen.: si deduceva l'insufficienza delle prove poste alla base del suo riconoscimento dell'uso del metodo mafioso non essendo sufficiente l'allusione all'esistenza di un gruppo criminale non meglio identificato; inoltre la presenza del Viglione all'atto dell'estorsione non avrebbe avuto alcuna efficacia causale o agevolatrice e pertanto, non avrebbe dovuto fondare il riconoscimento della responsabilità a titolo concorsuale, dunque dell'aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Cass. sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano e altro, Rv. 269938; Cass. sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 - dep. 02/01/2017, P.M. in proc. Gallo, Rv. 268759)

Nei luoghi di radicata infiltrazione delle mafie storiche i codici di comunicazione degli affiliati sono noti ed è sufficiente un richiamo anche implicito per suscitare il timore dell'esercizio di note forme di violenza, la cui diffusa conoscenza fonda il potere di intimidazione e di controllo delle organizzazioni criminali riconducibili alle mafie storiche.

Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, la sentenza di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio riteneva sussistente l'aggravante rilevando che era emerso che gli imputati avevano fatto esplicito riferimento «agli amici di Quagliano» ed avevano adoperato le «modalità tipiche

del metodo mafioso, oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone» (pag. 4 della sentenza impugnata).

1.2. Il ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui deduce l'illegittimo riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" prevista dall'art. 628 comma 3 n. 1) cod. pen.

In materia il collegio ribadisce che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Cass. sez. U, n. 21837 del 29/03/2012 - dep. 05/06/2012, Alberti e altro, Rv. 252518): la Corte territoriale, con motivazione priva di vizi e coerente con sia con le emergenze processuali che con le richiamate linee ermeneutiche, riconosceva l'aggravante confermando la valutazione di merito effettuata dal giudice di primo grado.

Si rileva peraltro che la doglianza rivolte ad escludere il riconoscimento dell'aggravante in questione è stata presentata per la prima volta in cassazione, laddove con l'atto di appello si invocava esclusivamente un più favorevole bilanciamento tra le circostanze, con conseguente insanabile frattura della catena devolutiva che si riverbera sulla ammissibilità del motivo.

1.3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in €2000,00.

1.4. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, il collegio ribadisce che qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Cass. sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626; Cass. sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791).

Tenuto conto che il ricorso dell'imputato è limitato alla critica dei profili inerenti al trattamento sanzionatorio, ovvero ad un tema processuale indifferente rispetto agli interessi vantati dalla parte civile, la richiesta deve essere rigettata.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 a favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la domanda di rimborso delle spese processuali di questo grado

Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2017


L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Antonio Prestipino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 12 MAR. 2018



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

